

# **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORONEDDU, GHILARZA, SODDI' E TADASUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL FUNZIONAMENTO E DELLA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO SITE NEL COMUNE DI GHILARZA**

## **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto della presente convenzione sono il funzionamento e la gestione delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado presenti nel Comune di Ghilarza e frequentate da alunni provenienti dai Comuni di Boroneddu, Ghilarza, Soddi e Tadasuni.

## **Art. 2 - Durata**

La Convenzione avrà durata di anni dieci a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Per anno si intende l'anno scolastico e non quello solare. La scadenza potrà essere prorogata una sola volta, di comune accordo tra tutti i comuni, per un uguale periodo.

## **Art. 3 – Comune Capo convenzione**

L'Amministrazione della gestione e del funzionamento delle scuole è affidata al Comune di Ghilarza, di seguito nominato Comune Capo Convenzione, in quanto sede degli edifici scolastici.

## **Art. 4 - Finalità**

Il Comune Capo Convenzione dovrà provvedere:

- a garantire tutto ciò che è necessario al funzionamento ordinario delle scuole e delle attività didattiche;
- al funzionamento della mensa scolastica;
- all'attivazione e al pagamento delle utenze necessarie al buon funzionamento delle scuole (energia elettrica, gasolio da riscaldamento, telefonia, linea internet, ecc.);
- alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Le spese derivanti dai punti sopra riportati saranno ripartite tra i quattro Comuni in misura direttamente proporzionale al numero degli alunni residenti nei rispettivi Comuni e frequentanti le scuole. Il numero degli alunni da prendere a riferimento per le ripartizioni è determinato all'inizio di ogni anno scolastico.

L'apporto minimo di contribuzione annuale, per ciascun Comune convenzionato, indipendentemente dal numero di alunni residenti nel proprio Comune frequentanti le scuole, è di € 1.500,00.

I contributi dei Comuni per il sostenimento delle spese indicate nel presente articolo dovranno essere utilizzati dal Comune Capo Convenzione per potenziare l'offerta formativa delle scuole oggetto della presente convenzione.

## **Art. 5 – Palestre**

Il Comune Capo Convenzione mette a disposizione delle Scuole le palestre di sua proprietà e ne garantisce il corretto funzionamento.

Il Comune Capo Convenzione predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un prospetto, a preventivo e a consuntivo, in cui vengono indicate in maniera distinta le ore di effettivo utilizzo delle strutture da parte delle scuole e da parte di altri soggetti.

I costi complessivi relativi alle spese ordinarie e di gestione delle palestre, quali utenze e interventi di manutenzione, da ripartire sui Comuni convenzionati, verranno determinati a consuntivo in proporzione alle ore di effettivo utilizzo da parte delle scuole.

I costi e le spese di cui al comma precedente saranno ripartite tra i quattro Comuni in misura direttamente proporzionale al numero degli alunni residenti nei rispettivi Comuni e frequentanti le scuole.

## **Art. 6 – Versamento quote**

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Comune Capo Convenzione predisporrà un preventivo di spesa riguardante le attività di cui agli articoli 4 e 5 che verrà sottoposto alla verifica ed approvazione dei Comuni aderenti.

Ogni Comune è tenuto a versare, successivamente all'approvazione del preventivo di spesa di cui al punto precedente, una somma pari al 70% della quota di spettanza con modalità da concordare con il Comune capo convenzione.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comune Capo Convenzione predisporrà il consuntivo di spesa, sulla base del quale i Comuni convenzionati provvederanno ad effettuare il versamento a conguaglio entro il mese di dicembre.

## **Art. 7 - Manutenzione straordinaria e acquisto arredi e attrezzature**

Il Comune Capo Convenzione dovrà provvedere altresì alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nonché all'acquisto di arredi e attrezzature.

Tutte le spese relative alle strutture degli edifici scolastici, di messa in sicurezza, di manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione e interventi migliorativi (es. tinteggiatura esterna, pavimentazione, sostituzione e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, telefonico e di riscaldamento, sostituzioni e riparazioni straordinarie di porte ed infissi, ecc...) e di acquisto di attrezzature connesse alla funzionalità dell'immobile e di arredi, saranno ripartite proporzionalmente a carico dei quattro Comuni in base alla media degli ultimi dieci anni del numero degli alunni frequentanti le scuole e residenti nei Comuni convenzionati.

Detti interventi devono essere preventivamente autorizzati dai quattro Comuni.

## **Art. 8 - Spese eccezionali**

Eventuali spese di carattere eccezionale da sostenersi nel corso dell'anno scolastico devono essere comunicate dal Comune Capo Convenzione ai restanti Comuni entro dieci giorni dal verificarsi della situazione che l'ha richiesta.

L'intervento verrà eseguito solamente con l'adesione scritta e unanime da parte di tutti gli altri Comuni convenzionati.

Solo in caso di lavori urgenti e indifferibili e per una spesa non superiore ad € 5.000,00, il Comune Capo convenzione è autorizzato a procedere direttamente, previa comunicazione entro 24 ore agli altri Comuni.

### **Art. 9 - Trasporto scolastico**

Il trasporto scolastico degli alunni è organizzato attraverso apposita convenzione o per il tramite dell'Unione dei Comuni del Guilcier.

### **Art. 10 – Consultazioni tra i Comuni convenzionati**

Le consultazioni tra i Comuni convenzionati inerenti alla gestione delle scuole avverranno tramite incontri periodici tra i Sindaci o loro delegati. Gli incontri saranno promossi dal Sindaco del Comune Capo Convenzione o suo delegato, in caso di necessità su iniziativa degli altri Sindaci.

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario del Comune Capo Convenzione o suo delegato.

### **Art. 11 - Recesso**

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, va comunicato al Comune Capo Convenzione entro il 30 giugno e ha effetto dal 1° giorno dell'anno scolastico successivo. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni.

## Sommario

Art. 1 - Oggetto .....	1
Art. 2 - Durata .....	1
Art. 3 – Comune Capo convenzione.....	1
Art. 4 - Finalità .....	1
Art. 5 – Palestre .....	2
Art. 6 – Versamento quote .....	2
Art. 7 - Manutenzione straordinaria e acquisto arredi e attrezzature.....	2
Art. 8 - Spese eccezionali .....	2
Art. 9 - Trasporto scolastico .....	3
Art. 10 – Consultazioni tra i Comuni convenzionati .....	3
Art. 11 - Recesso .....	3